

Tribunale di Brescia, Sezione Indagini Preliminari e Udienza Preliminare (Dr. Tringali), sentenza nr. 750 del 24.05.2018

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacenti o psicotrope –art. 74 D.P.R. 309/90 – elemento organizzativo – carattere rudimentale dell’associazione – sussistenza per distinguo con concorso di persone nel reato costitutivi

Nonostante l’assoluta importanza dell’elemento organizzativo nel paradigma associativo (da intendersi, anche alla luce della più recente giurisprudenza [Cass. sez. IV, sent. 10.01.2017 nr. 27433] come *“predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla commissione di delitti e in un contributo effettivo da parte dei singoli per il raggiungimento dello scopo illecito”*; ciò in quanto *“la costituzione dell’associazione non coincide con l’accordo dei compartecipi, ma con quello della nascita di un’organizzazione permanente, frutto del concerto di intenti e di azione tra gli associati”*), l’associazione ben può avere un carattere “rudimentale”, se ciò è sufficiente al perseguimento dello scopo illecito. In tali ipotesi, può accadere che l’elemento organizzativo di maggior significato sia rappresentato “dalle risorse umane”, ovvero sia dalla *“rete di piccoli spacciatori, anziché dalle dotazioni materiali”*.

Anche in tali casi, tuttavia, è necessario, al fine di operare una corretta distinzione con il concorso di persone nel reato *“individuare il requisito della stabilità, da intendersi come abituale e consolidata predisposizione di un insieme di persone e di mezzi per la realizzazione di uno specifico programma criminoso, nell’ambito di una struttura organizzativa che, per quanto snella, preveda quantomeno una ripartizione di ruoli tra associati”*.